

REGOLAMENTO (CEE) N. 1736/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1991/1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1734/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,vista la proposta della Commissione⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; che a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1991/1992 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;

considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello dei prezzi comuni; che, in applicazione dell'articolo 70 dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione; che i criteri previsti per tale ravvicinamento danno luogo alla fissazione dei prezzi spagnoli al livello indicato qui di seguito;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BODRY

considerando che l'andamento del mercato portoghese ha fatto registrare un incremento dei prezzi dei vini da tavola che hanno raggiunto un livello comparabile a quello degli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che è pertanto opportuno, per la campagna 1991/1992, fissare i prezzi di orientamento per il Portogallo allo stesso livello di quelli della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità eccettuata la Spagna	Prezzo di orientamento della Spagna
R I	3,21 ECU/% vol/hl	3,01 ECU/% vol/hl
R II	3,21 ECU/% vol/hl	3,01 ECU/% vol/hl
R III	52,14 ECU/hl	48,81 ECU/hl
A I	3,21 ECU/% vol/hl	3,01 ECU/% vol/hl
A II	69,48 ECU/hl	65,04 ECU/hl
A III	79,35 ECU/hl	74,28 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 83.

⁽⁴⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

⁽⁵⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991.